REGOLAMENTO (CEE) N. 2034/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che fissa il prezzo minimo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1981/1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/77, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di ricino; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di ricino al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questo obiettivo, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo minimo dei semi di ricino di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/77 è fissato a 56,96 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2033/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1981/1982 [3].

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

---

(1) GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(2) GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 23.

(3) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.